



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot. n. 201401118

Bari, 16 aprile 2014

AI SIGG.

TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA DELLA
PROVINCIA DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
LORO SEDI

OGGETTO: DISPENSAZIONE FARMACI SENZA RICETTA

Risulta a quest'Ordine, anche a seguito di quanto denunciato da *"Striscia la notizia"* nel servizio giornalistico andato in onda mercoledì 9 aprile u.s., che presso alcune farmacie del territorio interprovinciale vengono dispensate specialità medicinali in assenza della prescritta ricetta.

Nello specifico la dispensazione riguarderebbe farmaci ansiolitici ed altre specialità medicinali ad azione psicotropa soggette alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.

Attesa la particolare gravità dei fatti denunciati, **in attesa di ricevere gli esiti delle attività investigative richieste ai competenti Organi di Polizia Giudiziaria**, si ritiene necessario richiamare l'attenzione dei destinatari sulle vigenti disposizioni di legge in materia di corretta dispensazione dei medicinali, con particolare riferimento a quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla Tabella V, sezione E.

Preliminarmente si evidenzia che l'Articolo 45 del DPR 309/90 prevede al comma 7 che **la dispensazione dei medicinali di cui alla Tabella V, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica** e che il successivo comma 8, fissa a 30 giorni la validità di tali ricette ripetibili (RR).

Si sottolinea, inoltre, che **la possibilità di consegnare un farmaco etico senza ricetta** prevista dal DM 31/3/2008 (cosiddetta *"Dispensazione d'urgenza"*), in vigore dall'11 maggio 2008, **è espressamente vietata per i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui i farmaci stupefacenti siano inseriti.**

La prescrizione e il controllo posologico di tutti i farmaci soggetti a prescrizione medica e specialmente dei medicinali stupefacenti e psicotropi rimane, quindi, un atto professionale di esclusiva competenza medica e, pertanto, la dispensazione da parte del farmacista è inderogabilmente assoggettata a presentazione di regolare ricetta.

Il farmacista che contravviene alle suddette disposizione commette un illecito amministrativo e, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600 così come previsto al comma 9 dell'Articolo 45 del DPR 309/90.

Si ricorda infine che la consegna di un medicinale in assenza della prevista ricetta medica può essere oggetto di procedimento disciplinare nel rispetto dell'art. 24 del Codice Deontologico.

Alla luce di quanto esposto, si invitano i titolari e i direttori di farmacia al più scrupoloso rispetto dei vincoli imposti dalla legge, fornendo anche adeguata informazione ai loro collaboratori iscritti all'Albo.

Cordiali saluti

Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani
posta@ordinefarmacistibari.it

www.ordinefarmacistibari.it